



UNIRE

*gente e cavalli*

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 24/02/2012

**UFFICIO LEGALE – OGGETTO: PAGAMENTO SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI E SPESE LEGALI ALLA SIGNORA ROSA MARIA LARICE IN FORZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA A SEGUITO DEL RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO OTTENUTO PER IL PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPESE QUALE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TRIS.**

### IL SEGRETARIO GENERALE

**VISTO** il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

**VISTO** il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

**VISTO** lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

**VISTA** la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

**VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

**VISTO** il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

**VISTO** il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

**VISTA** la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

**VISTO** il decreto direttoriale dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 18 dicembre 2007 relativo alla commissione di controllo della scommessa Tris, con il quale è stato, tra l’altro, stabilito che detta commissione, nominata con decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 4 gennaio 2000, continui a svolgere la propria attività anche con riferimento alle cc.dd. “scommesse di ippica nazionale”;

**CONSIDERATO** che il citato decreto ha previsto un rimborso spese per il presidente della commissione di euro centoventisei per seduta, elevato a centocinquanta per le sedute notturne o festive nonché, per ciascun componente della commissione, di euro centocinque per seduta, elevato a centotrenta per le sedute notturne e festive, ponendo le spese per il funzionamento della commissione, ai sensi dell’art.1, comma 2, e dell’art.12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.169 a carico dell’Unire;

**PRESO ATTO** che, con il citato decreto, sono stati individuati tutti i componenti del predetto organismo sia tra i funzionari dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (anche con riferimento al ruolo di presidente), sia tra i funzionari Assi, sia tra i funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali;

**ATTESO** che, a seguito della diversa organizzazione delle fasi di verifica dei risultati di gara, la commissione ha terminato la propria attività il 15 giugno 2008;

**PRESO ATTO** che, nel corso del 2008, i membri della commissione hanno inviato all’Agenzia richieste di pagamento delle somme loro spettanti;



UNIRE  
*gente e cavalli*

**CONSIDERATO** che alcuni componenti della commissione, a seguito del mancato pagamento di quanto richiesto, hanno adito le vie giudiziarie ottenendo, a seguito di ricorso, decreti ingiuntivi dal Tribunale di Roma con i quali è stato ingiunto all'Assi di pagare le somme loro spettanti a titolo di rimborso spese;

**ATTESO** che l'Agenzia, a seguito del rigetto delle opposizioni proposte ad alcuni dei citati decreti ingiuntivi e del conseguente consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole alle proprie ragioni, ha deciso, onde evitare la probabile estensione del contenzioso da parte di altri componenti della commissione con il conseguente pagamento di ulteriori somme a titolo di spese processuali ed interessi legali, di procedere alla liquidazione delle somme spettanti ai componenti della commissione adottando, all'uopo, la determinazione n.595 in data 11 luglio 2011;

**CONSIDERATO** che la quantificazione dell'ammontare complessivo e degli importi dovuti a ciascun componente è avvenuta in base a quanto stabilito dal citato decreto direttoriale e ad una verifica compiuta sui verbali che la commissione ha stilato per ogni seduta di lavoro;

**CONSIDERATO** che, rispetto a quanto impegnato nel provvedimento n.595 dell'11 luglio 2011, per la signora Rosa Maria Larice residuano somme aggiuntive da versare a titolo di spese di procedura e di interessi legali sulla sorte capitale, somme dovute in forza della sentenza del Giudice di Pace di Roma che ha respinto l'opposizione dal decreto ingiuntivo proposta dall'Assi, condannandola al pagamento delle spese processuali;

**PRESO ATTO** che tali somme devono formare oggetto di specifico provvedimento di impegno di spesa, non essendo stato oggetto della citata determinazione n.595/2011;

**VISTA** la deliberazione commissariale n.1 del 17 gennaio 2012, con la quale vengono specificati i criteri cui improntare la gestione provvisoria dell'ASSI nelle more dell'adozione del bilancio di previsione 2012;

**VISTO** il cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2011;

#### DETERMINA

Di liquidare, in forza della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 16638/2011:

- 1) le somme spettanti alla signora Rosa Maria Larice a titolo di interessi legali - pari ad euro 198,01;
- 2) le spese legali - relative sia alla fase monitoria che a quella di opposizione - in favore dell'Avv. Luca Ceccarelli per l'importo di euro 1983,16

La relativa spesa - pari ad euro 2.181,17 - è impegnata sul capitolo cap. 129.000 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori" dell'esercizio finanziario 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Ruffo Scaletta